



COMUNE DI CROCETTA DEL MONTELLO
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO DELL'INTERPELLO

*Articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212,
come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156*

(approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____)

SOMMARIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI	3
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	3
TITOLO II - INTERPELLO	3
Articolo 2 - Oggetto	3
Articolo 3 - Organo competente alla ricezione delle Istanze	3
Articolo 4 - Soggetti e termini per la presentazione dell'Interpello	3
Articolo 5 - Contenuto delle Istanze	3
Articolo 6 - Istruttoria	4
Articolo 7 - Inammissibilità	4
Articolo 8 - Impugnabilità	4
Articolo 9 - Rinvio ad altre norme	4
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI	4
Articolo 16 - Entrata in vigore	4

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento

- Il presente regolamento disciplina l'applicazione l'istituto di **Interpello** di cui all'articolo 11 della Legge 27 luglio 2000, n. 212, come modificato dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 156;

TITOLO II - INTERPELLO

Articolo 2 – Oggetto

1. Il contribuente può interpellare L'Organo, di cui al successivo articolo 3, per ottenere risposte riguardanti fattispecie concrete e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni tributarie locali;
2. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione;

Articolo 3 – Organo competente alla ricezione delle Istanze

1. Il Contribuente presente l'istanza di Interpello al Funzionario Responsabile del Tributo, che è designato dalla Giunta Comunale, a scelta tra una delle seguenti modalità:
 - a) Consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune;
 - b) Trasmissione all'Indirizzo PEC dell'Ufficio Protocollo del Comune;

Articolo 4 – Soggetti e termini per la presentazione dell'Interpello

1. Possono presentare istanza di interpello:
 - a) i contribuenti, anche non residenti;
 - b) i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto dei contribuenti o sono tenuti insieme con questi o in loro luogo all'adempimento di obbligazioni tributarie. (*consulenti, commercialisti, centri di assistenza fiscale o liberi professionisti etc*)
2. L'istanza deve essere presentata prima della scadenza dei termini previsti dalla legge per La presentazione della dichiarazione, per il pagamento dell'imposta o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi ad oggetto o comunque connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima. Assumono valenza i termini di 90 giorni concessi al Funzionario Responsabile del Tributo, per rendere la propria risposta.

Articolo 5 – Contenuto delle Istanze

1. l'istanza deve espressamente fare riferimento alle disposizioni che disciplinano il diritto all'interpello e deve contenere:
 - a) i dati identificativi dell'istante ed eventualmente del suo legale rappresentante, compreso il codice fiscale, in mancanza, l'istanza è inammissibile;
 - b) la circostanziata e specifica descrizione della fattispecie in mancanza, l'istanza è inammissibile;
 - c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione, l'applicazione o la disapplicazione;
 - d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;
 - e) l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Funzionario Responsabile del Tributo e deve essere comunicata la risposta;
 - f) a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante ovvero del procuratore generale o speciale incaricato. In questo ultimo caso, se la procura non è contenuta in calce o a margine dell'atto, essa deve essere allegata allo stesso
2. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti sopra indicati , eccetto il caso di inammissibilità dell'istanza di cui all'articolo 6, l'Organo competente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini per la risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata;

3. All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione, non in possesso dell'amministrazione procedente o di altre amministrazioni pubbliche indicate dall'istante, rilevante ai fini della risposta. Nei casi in cui la risposta presupponga accertamenti di natura tecnica, non di competenza dell'amministrazione procedente, alle istanze devono essere allegati altresì i pareri resi dall'ufficio competente

Articolo 6 - Istruttoria

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo, risponde entro 90 giorni;
2. In caso di mancata risposta entro il predetto termine, si intende che lo stesso concorda con l'interpretazione del contribuente;(*silenzio assenso*)
3. La risposta deve essere scritta e motivata. La risposta è vincolata limitatamente al richiedente e con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello;
4. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta è nullo. Tale efficacia si estende ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla fattispecie oggetto dell'interpello, salvo rettifica della soluzione interpretativa da parte del Funzionario Responsabile del Tributo con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante;
5. Quando non è possibile fornire risposta sulla base dei documenti allegati, l'organo competente di cui all'articolo 3, chiede, una sola volta, all'istante di integrare la documentazione presentata. In tal caso il parere è reso entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione integrativa;
6. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di 1 anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge;

Articolo 7 - Inammissibilità

1. le istanze sono inammissibili se:
 - a) sono prive dei dati identificativi dell'istante;
 - b) l'assenza della sottoscrizione dell'istanza;
 - c) mancanza della descrizione della fattispecie;
 - d) non sono presentate prima della scadenza degli obblighi tributari;
 - e) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza;
 - f) hanno ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;
 - g) vertono su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza;
 - h) il contribuente, invitato a integrare i dati che si assumono carenti, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti

Articolo 8 - Impugnabilità

1. le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili

Articolo 9 - Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.
2. Tutte le successive norme integrative e modificative apportate dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, nella materia oggetto del presente regolamento, costituiscono automatica modificazione del regolamento medesimo.

TITOLO II - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2016.
2. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.